

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 $00187\ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax\ +39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588$

Roma, 10 aprile 2015

Prot. 1957/GG/rt

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Ai Signori Consiglieri Nazionali Al Signor Presidente EPPI Alle Organizzazioni di Categoria LORO SEDI

Oggetto: esposto - Enasarco

Vi informiamo che, in merito all'esclusione dei Periti Industriali Edili dall'avviso pubblico per l'affidamento dei servizi necessari alla regolarizzazione di alcuni stabili in Roma, di proprietà della Fondazione Enasarco, il nostro Consiglio Nazionale ha inviato un esposto il 9 aprile u.s. alle Autorità interessate.

Si tratta di una iniziativa irrituale, in quanto questo tipo di iniziative vengono normalmente intraprese dai singoli collegi.

Vi inviamo in allegato l'esposto, che potrà essere utilizzato, con le opportune correzioni, per una Vostra eventuale analoga iniziativa.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE (Giampiero Giovannetti)

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 $00187\ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax\ +39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588$

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

Al

Responsabile Unico del Procedimento dell'avviso pubblico per Procedura aperta, suddivisa in sei lotti, per l'affidamento del servizio di consulenza e attività professionale necessaria alla regolarizzazione di alcuni stabili in Roma di proprietà della Fondazione Enasarco:

Ufficio Tecnico Servizio Patrimonio Immobiliare:

Arch. Giovanni Perrotta

Via A. UsodiMare 31

00137 ROMA

e-mail: supportorup.lavori@pec.enasarco.it

Spett.le.

Presidente Brunetto Boco

Fondazione ENARSARCO

Via A. UsodiMare 31

00137 ROMA

e-mail: presidenza@enasarco.it

Spett.le.

Provincia di Roma

Dirigente Settore Patrimonio e Provveditorato

e-mail: beni.immobili@cittametropolitanaroma.gov.it

Al Sig.

Procuratore della Repubblica di Roma

Piazzale Clodio - Via Golametto, 12

00195 Roma

e-mail: procura.roma@giustizia.it





00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

Alla

Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac

Via Marco Minghetti, 10

00187 Roma

e-mail: protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico a tecnici per i lavori di accatastamento di immobili provinciali – requisito di ammissione - ingegneri, architetti e geometri – esclusione perito industriale edile.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, con sede in Roma, alla via di San Basilio, 72, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Per. Ind Giampiero Giovannetti, in quanto legittimato ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'ordine o collegio, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 21 luglio 1984, n. 88; Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 1999, n. 471; obiter dictum, Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2005, n. 50),

PREMESSO

che la funzione degli Ordini e Collegi si fonda sull'esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico e tenuto conto, inoltre, la legittimazione e l'interesse degli ordini a difendere in sede giurisdizionale la categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratta della violazione di norme poste a tutela della professione in quanto tale, ma anche quando gli iscritti perseguono vantaggi, anche di natura strumentale, che siano comunque riferibili alla categoria (es. Tar Liguria, 2 marzo 2006, n. 166; Tar Piemonte, 17.2.2004, n. 281; Cons. Stato, Sez. IV, ord. 19.12.2003, n. 5654);

CHIEDE

al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giovanni Perrotta l'annullamento e/o modifica e/o integrazione - previa sospensiva e rimessione in termini – della "Gara n. 6/2015: Procedura aperta,

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. +39 06.42.00.84 - Fax +39 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

suddivisa in sei lotti, per l'affidamento del servizio di consulenza e attività professionale necessaria alla regolarizzazione di alcuni stabili in Roma di proprietà della Fondazione Enasarco", suddiviso in n. 6 lotti, (CIG: 6180887084F; CIG: 6180888621; CIG: 618089189A; CIG: 6180895BE6; CIG: 618090000A; CIG: 61809086A2), oltre che di ogni atto ad esso connesso, preliminare e conseguente, in quanto viene riservata la partecipazione ai soli candidati Ingegneri, Architetti e Geometri in possesso dell'iscrizione ai relativi Ordini e Collegi professionali, con esplicita esclusione dei candidati Periti Industriali Edili, in possesso dell'iscrizione al Collegio dei Periti Industriali con specializzazione in Edilizia.

FATTO

Con la Gara n,. 6/2015, la Fondazione Enasarco ha indetto una bando pubblico, recante Procedura aperta, suddivisa in sei lotti, per l'affidamento del servizio di consulenza e attività professionale necessaria alla regolarizzazione di alcuni stabili in Roma di proprietà della Fondazione Enasarco", suddiviso in n. 6 lotti, (CIG: 6180887084F; CIG: 6180888621; CIG: 618089189A; CIG: 6180895BE6; CIG: 618090000A; CIG: 61809086A2), la cui partecipazione è riservata ai soli candidati Ingegneri, Architetti e Geometri in possesso dell'iscrizione ai relativi Ordini e Collegi professionali, con esplicita esclusione dei candidati Periti Industriali Edili, in possesso dell'iscrizione al Collegio dei Periti Industriali con specializzazione in Edilizia.

Tale prescrizione esclude tutti i candidati Periti Industriali Edili, in possesso dell'iscrizione al Collegio dei Periti Industriali con specializzazione in Edilizia, i quali vantano *ex lege* competenze professionali del tutto analoghe ad ingegneri, architetti e geometri circa le attività relative alla regolarizzazione del patrimonio edilizio.

Tanto ciò è vero che, una volta iscritto nell'albo professionale, previo il superamento dell'esame di Stato abilitante, il Perito Industriale Edile matura specifiche competenze del tutto equiparate a quelle dei Geometri per constante giurisprudenza e per un univoco quadro normativo.

Pertanto, tale limitazione è illegittima, in quanto limita la platea dei potenziali concorrenti, aventi le medesime competenze riservate, lesiva degli interessi della categoria espressi dal Consiglio Nazionale, ancorché violativa del principio di non discriminazione, di proporzionalità e di parità di trattamento tra professionisti esercenti le medesime attività riservate in via concorrente.

Su tali premesse si basa il presente esposto del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali avverso l'avviso pubblico in premessa specificato.

Pagina 3 di 16

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

DIRITTO

Il provvedimento si ritiene illegittimo per i seguenti motivi:

- A) Violazione dell'art. 16 del R.D. 11/2/1929 n° 275 e dell'art. 19 Legge 12/3/1957 n° 146. Violazione e falsa interpretazione del principio della professionalità specifica ex art. 33, comma 5, Costituzione.
- B) Eccesso di potere per difetto di motivazione dell'art. 3 Legge 7/8/1990 n° 241, nonché art. 97 Costituzione.
- C) Violazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità di accesso Arbitrarietà Illiceità Travisamento Illogicità.

La scelta di richiedere, per la prestazione di cui all'avviso citato, esclusivamente la figura professionale di Ingegneri, Architetti e Geometri, iscritti nei relativi Albi professionali, è illegittima per vari motivi.

A) In via preliminare, va ricordata la piena equivalenza delle competenze professionali del Geometra rispetto a quelle del Perito Industriale in Edilizia.

Tale equivalenza si deduce dall'intera normativa di settore.

Innanzitutto, il R. D. 11 febbraio 1929, n. 275, che regolamenta la professione dei Periti Industriali, all'art. 16, dispone che "spettano ai periti industriali edili, nei limiti delle rispettive specialità, le funzioni esecutive per i lavori inerenti alle medesime e per quelli relativi alla progettazione e direzione di modeste costruzioni civili...." (art. 16 R.D. n. 275/1929, comma 2°, lett. b).

Per quanto riguarda le competenze del Perito Industriale in Edilizia, è necessario tenere presente che la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (in GUCE, L 255/22 del 30.settembre 2005), istituisce cinque livelli di qualifica professionale (art. 11, comma 1, lett d): al livello 4 riconosce la qualificazione professionale a quei soggetti che posseggono una "formazione a livello di insegnamenti post-secondari superiori di almeno tre anni, un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta, oltre al ciclo di studi post-secondari".

A tale profilo formativo e curriculare corrisponde la figura professionale del Perito Industriale.

Vale la pena ricordare che la Legge 12 marzo 1957, n. 146 è considerata, in giurisprudenza, quale fonte aggiuntiva di esplicitazione delle competenze del Perito Industriale, restando fonte primaria comunque il relativo regolamento professionale, emanato con R.D. 29 febbraio 1929, n. 275 (in termini: Cass., sez. II,

Pagina 4 di 16



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. +39 06.42.00.84 - Fax +39 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

5 agosto 1987, n. 6728, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 8, 9; Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it. 1994, I, 2980, con nota di F. Albeggiani; per quanto concerne il valore della tariffa al fine dell'individuazione delle competenze, cfr: Cass. Civ., Sez. VI, 27 marzo 1995, in Giur. It., 1996, II, 4; Cass. Civ., Sez. VI, 27 aprile 1995, n. 609; Cass. Civ., Sez. VI, 11 maggio 1995, n. 723).

All'art. 19, essa prevede, in combinato disposto con l'art. 16 R.D. 275/29, alla "Classe 6^a specificamente la progettazione, la direzione e l'esecuzione e la contabilità di cantieri relativamente a Ferrovie e strade ordinarie"; "rilievi topografici" (art. 36 L. 146/57), "il lavoro topografico planimetrico o altimetrico di un complesso di terreni", "rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti" (art. 37 L. 146/57 sulla tariffa professionale).

Tanto è vero che "in tema di determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'attività di perito industriale è d'obbligo il riferimento al relativo regolamento professionale, disciplinato dal R.D. n. 275 del 1929, il cui art. 16, lett. B, con specifico riferimento alla categoria dei periti edili, consente loro (anche) la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, così riproducendo la medesima locuzione contenuta nell'art. 16, lett. M, del R.D. n. 274 del 1929, relativo all'ordine dei Geometri...(omissis)" (Cass. Civ. Sez. II, 17 marzo 2004, n. 5428, in Giur. Bollettino Legisl. Tecn., 2004, 513; Mass. Giur. It. 2004).

Siccome è l'esame di Stato che "abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale Edile, "è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione" (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum). Infatti, i curricula scolastici hanno "valore integrativo nell'interpretazione della normativa", ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, "ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni" (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).

"É quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista" (Cass. cit.)



 $00187\ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax\ +39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588$

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

Per quanto precede e considerando che le competenze professionali riservate dalla legge ad una determinata Categoria sono costituite essenzialmente da una formazione complessa di istruzione scolastica e/o accademica ed esperienza tecnica specialistica, tirocinio o pratica professionale, è utile ricordare che il D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., recante "Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale", All. A e B, prevede: 1) All. A: tra gli "Argomenti oggetto della prima prova scritta o scrittografica", la prova in "Progetti, direzione dei lavori, contabilità: procedure tecniche ed amministrative"; 2) All. B, tra Argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica, specifica per l'indirizzo in "Edilizia": "il progetto, la realizzazione ed il collaudo dei fabbricati, delle strade e delle opere idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, all'inserimento degli impianti tecnici, alla direzione ed alla contabilità dei lavori, all'impianto ed alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, ambientale, sanitaria, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ivi compresa quella per le zone sismiche) – Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti); il funzionamento del catasto e le operazioni catastali -La stima dei beni immobili con particolare riferimento alle costruzioni edili".

Infatti, il vigente **D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222**, recante "Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici", comprende, tra le materie di approfondimento scolastico per il diploma di "Perito Industriale con specializzazione in "Edilizia": "Costruzioni edili, stradali e idrauliche", "Topografia e disegno", "Disegno tecnico", "Disegno di costruzioni", "Tecnologia dei materiali e delle costruzioni", "Impianto ed organizzazione di cantiere", "Estimo".

L'art. 55, comma 1, D.P.R. n. 328/2001, all'esame di Stato per l'esercizio della professione di perito industriale si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Al comma 2°, lett. d), il predetto art. 55 prevede l'accesso alla sezione edilizia al Perito Industriale laureato, alternativamente, con il conseguimento del titolo accademico nelle classi di laurea 4 (*"Scienza dell'architettura edile"*), 7

("Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale") 8 ("Ingegneria civile e ambientale"). Ebbene, le classi di laurea "4", "7" e "8" sono le medesime che, ai sensi dello stesso art. 55, comma 2, lett. b), D.P.R. 328/2001 danno titolo all'accesso all'esame di abilitazione alla libera professione di "Geometra" e di "Architetto", "Urbanista", "Conservatore" e "Paesaggista" junior, ex art. 18 DPR 328/2001, e che, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 328/2001 (classi di laurea "4" e "8") consentono



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 $00187\ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax\ +39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588$

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di "Ingegnere junior, previa iscrizione nella Sezione B all'Albo professionale degli Ingegneri per il settore "civile ed ambientale"!

E' appena il caso di considerare come, allo stato, il curriculum tecnico risulta essere particolarmente valorizzato nella prospettiva di riforma degli studi universitari, come disciplinati dal DPR 328/2001, in relazione alla professione dell'Ingegnere Junior, nonché dell'Architetto, che acquisisce la stessa Laurea "per l'accesso all'Albo dei Geometri e Periti industriali ", all'art. 46, comma 3, lett. a), prevede quale oggetto dell'attività professionale per il settore <<ingegneria civile e ambientale>>, al punto 3), <<la>la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relativa a costruzioni semplici con l'uso di metodologia standardizzata>>.

Il regolamento presidenziale non è altro che una norma attuativa della riforma del sistema formativo universitario, in attuazione dell'art. 17, comma 95, L. n. 127/1997, la quale, a sua volta, recepisce i principi generali di riferimento per il riconoscimento dei diplomi che comportano la maturazione di una formazione scolastica a fini professionali, stabiliti nella datata **Direttiva 89/48/CEE**.

E' necessario, a questo punto, tenere presente che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, di cui alla **Direttiva 89/48/CEE**, recepite con D. Lgs. n. 115/82 e 319/94, come modificate ed integrate dal D. Lgs. 277/2003 insieme alle direttive 92/51/CE, 94/38/CE e 95/43/CE, qualifica una formazione che possa denominarsi "professione regolamentata". Il riconoscimento riguarda il diploma o il certificato o il titolo o l'insieme dei titoli che comprovano una formazione professionale completa, cioè tale da permettere l'esercizio della professione nello Stato ospitante all'interno della UE.

Il D. Lgs. 277/2003, all'Allegato 1, sostituendo l'Allegato A al D Lgs. 115/92, annovera tra le professioni regolamentate quella di "Perito industriale".

La Commissione Europea, al fine di assicurare la libertà di circolazione e stabilimento dei professionisti all'interno dell'UE, ha identificato la qualificazione professionale del Perito Industriale al livello di cui

all'art. 11, co. 2 lett. d) direttiva 36/2005/CE, denominando "Construction environment and territory Industrial Engineer" — Perito Industriale in costruzioni, ambiente e territorio (vedi, http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regprof.show&RPId=12 20).

Sulla equiparabilità alla professione di Geometra, ammessa alla partecipazione selettiva pubblica, la giurisprudenza è concorde a riconoscere al titolo professionale di Perito Industriale in "Edilizia"

Pagina 7 di 16



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

la competenza a svolgere "attività aventi lo stesso ambito di esercizio della professione "Geometra", nel campo dell'edilizia" (obiter dictum, Cass. Civ., 17 ottobre 1985, n. 5113), in ragione delle rispettive cognizioni e capacità tecniche desumibili dai rispettivi ordinamenti professionali (rispettivamente R.D. 275/1929, per i Periti Industriali e R.D. 274/1929, per i Geometri).

Ancora più chiaramente, tale interpretazione trova conferma in una recente pronuncia del Consiglio di Stato che stabilisce come, per determinare la competenza professionale dei Geometri nel campo delle costruzioni civili, "non possono essere fissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della vicenda concreta, anche in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo" (così: Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7821; T.A.R. Campania, Salerno, 16 settembre 2003, n. 887; Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5208, Cons. Stato, Sez., V, 31 gennaio 2001 n. 348) con ciò considerando, "quale criterio valutativo delle competenze del perito edile, la specifica cultura dei tecnici diplomati accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche" [Cons. Stato, (Sez. IV), 9 agosto 1997, n. 784].

Tali elementi, riassunti nelle disposizioni contenute nelle leggi in materia (L. n. 64/1974 e L. n. 1086/1971), confermano la competenza del Perito Industriale edile alla progettazione di interventi di consolidamento e verifica strutturale degli edifici in muratura in zona sismica, contenenti elementi strutturali in cemento armato.

L'art. 2 L. 1086/71 e l'art. 17 L. 64/74 ribadiscono tale concetto ritenendo i Periti Industriali Edili competenti per la progettazione di opere in cemento armato "nei limiti delle rispettive competenze".

Inoltre, si ricorda che al Perito Industriale è stata riconosciuta la possibilità di partecipare agli interventi, per i quali è possibile concedere contributi statali, ai fini della realizzazione di impianti di prevenzione e di sicurezza del patrimonio culturale e ciò a seguito di apposita Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 2168 del 25.09.1997, che ha sospeso l'esecuzione della Circolare del Ministero per i

Beni e le Attività Culturali n. 2249 del 22 maggio 1997, di attuazione ed esecuzione del D. L. 6 maggio 1997, n. 117, concernente "Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale".

Invero, "..... le norme di legge indicanti i progetti che devono essere necessariamente redatti da Ingegneri o Architetti e che fissano i limiti di competenza dei Geometri e dei Periti Industriali Edili hanno l'unico fine di assicurare l'incolumità delle persone e non una buona qualità, sotto l'aspetto funzionale ed estetico, dell'opera da realizzare. Pertanto il progetto di opera privata di competenza di



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. +39 06.42.00.84 - Fax +39 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

Ingegneri ed Architetti può ben essere redatto da un Geometra o Perito Industriale (Cons. Stato sez. V, 12 novembre 1985, n. 390, ivi 1985; Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, Sez. Giurisdizionale, 30 novembre 1992, n. 380, in Cons. Stato 1992, I, 1745) essendo sufficiente che poi un Ingegnere o Architetto – verificati i calcoli delle strutture e la rispondenza delle soluzioni tecniche adottate dal progettista alle esigenze della tutela della incolumità pubblica – lo sottoscriva" (in termini: Cons. Stato, n. 83 del 29 gennaio 1999).

Sul piano delle competenze nelle operazioni catastali dei Periti Industriali Edili si richiamano le Leggi: n. 1220 del 4/11/1951 sulla "Forma dei tipi di frazionamento" e n. 679 dell'1/10/1969 di "Semplificazione delle procedure catastali".

Inoltre, ai sensi dell'art. 30, commi 3° e 4°, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 («Revisione della disciplina del contenzioso tributario»), come novellato dall'art. 17, d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, e dall'art. 13, l. 5 marzo 1991, n. 91, nel procedimento dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali (le quali hanno sostituito, ai sensi dell'art. 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, le Commissioni Tributarie di 1° grado) «Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio».

Al perito industriale con specializzazione in edilizia è stata riconosciuta la possibilità di assumere la direzione tecnica negli appalti di lavori pubblici. Invero, ai sensi dell'art. 26, co. 1, d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ("Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori

pubblici, ai sensi dell'art. 98 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", recepita dal D.P.R. 163/2006 (c.d. "T.U. dell'Edilizia"), <<la direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori>>.

Il comma 2°, come modificato dall'art. 65, co. 5°, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dichiara abili a rivestire tale funzione i titolari di laurea in ingegneria o architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra, e ciò per le categorie con qualsivoglia classifica di importo, anche superiore alla IV.



 $00187\ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax\ +39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588$

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

Invero, la Legge 4 agosto 2006, n. 248 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale") all'art. 36, comma 7 ("Recupero di base imponibile") dispone che "Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree e' quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo".

E' significativo quanto ritenuto recentemente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale, con nota prot. n. DG/BAP/S0234.19.04/16152/2007 del 5 settembre 2007, ha ritenuto competente il Perito Industriale Edile alla redazione della relazione paesaggistica inerente l'affidamento al Perito Industriale Edile della progettazione edilizia relativa all'ampliamento di attività produttiva di tipo turistico ricettiva, mediante la realizzazione di nuovi corpi, camere e servizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Infine, come era accaduto con l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 282/2002 in merito all'aggiornamento dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, la legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) ha apportato modificazioni sia all'art. 19 D.P.R. n. 602/1973, così come ha introdotto l'art. 3 bis nel D.Lgs. n. 462/1997 sulla stima degli immobili, nella parte in cui stabilisce che "Il valore dell'immobile può essere, in alternative, determinate sulla base di una perizia giurata di stima, cui si

applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili".

Dall'elencazione delle norme, di carattere generale e speciale, che precedono risulta evidente che i Periti Industriali, nell'ambito delle loro competenze, annoverano anche le attività inerenti la valorizzazione del patrimonio e la redazione dei piani di alienazione nonché ogni attività anche amministrativa di regolarizzazione del patrimonio immobiliare, richiesta per l'affidamento dell'incarico nella procedura pubblica impugnata, non potendosi limitare solo ai Geometri, Ingegneri ed Architetti tale affidamento né,



E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. +39 06.42.00.84 - Fax +39 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

tampoco, potendosi pregiudicare quanto, per legge, è oggetto delle attribuzioni della figura professionale dei **Periti Industriali Edili**.

Proprio di recente, infatti, a seguito di una diatriba risolta dinanzi al Consiglio di Stato, al Perito Industriale edile è stato riconosciuto il diritto di partecipare alla stima per la determinazione del prezzo del patrimonio immobiliare pubblico di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 6/4PS/30712, intitolata Criteri di assegnazione delle unità immobiliari a uso abitativo e di determinazione dei canoni (interpretata dalla pubblica amministrazione emanante, in un primo tempo a sfavore della categoria, di poi - con nota del 12 novembre 1997, prot. n. 4PS/31634 - riconoscendo la competenza in questione proprio sulla base del riconoscimento dell'equiparazione sostanziale tra la figura del Perito Industriale ed il Geometra, dando così luogo alla cessazione della materia del contendere).

Inoltre, sempre a seguito di impugnativa, al Perito Industriale Edile è stata riconosciuta la possibilità di partecipare agli interventi per i quali è possibile concedere contributi statali ai fini della realizzazione di impianti di prevenzione e di sicurezza del predetto patrimonio culturale, specificandoli in quelli di installazione, di integrazione e di adeguamento (T.A.R. Lazio, sez. Roma, 25 settembre 1997, che ha sospeso la circolare del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali n. 2249 del 22 maggio 1997 di attuazione ed esecuzione del decreto legge 6 maggio 1997, n. 117 concernente << Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale>>, che 'dimenticava' di menzionare i Periti Industriali quali competenti alla realizzazione delle opere de quibus, e motivando la sospensione proprio sulla disparità di trattamento derivante dall'inclusione dei Geometri tra i tecnici abilitati).

In ultimo, si segnala che anche il Legislatore, allorquando si è reso conto di aver disciplinato una situazione escludendo la categoria dei Periti Industriali Edili - ha sempre provveduto alla "correzione" del proprio agire, mediante la modifica della norma che "dimenticava" di includere i Periti Industriali Edili. Fulgido esempio, in merito, è costituito dalla Legge 12 ottobre 1966, n. 865, la quale ha modificato l'art. 16 della Legge 3 agosto 1949, n. 589, che, prevedendo la possibilità di provvedere allo sconto del 20% per le opere realizzate da privati professionisti per gli Enti pubblici, estendeva originariamente tale possibilità solo agli Ingegneri, agli Architetti ed ai Geometri; nel mentre, la Legge 865 citata ha provveduto a "sanare" tale errore, proprio nel senso di includere anche i Periti Industriali.

Pagina 11 di 16



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

Seppure si volessero ricercare profili di diversità (in ciò aderendo anche all'impostazione assunta dalla nota decisione della Corte Costituzionale 27 aprile 1993, n. 199, la cui lettura risulta, però, limitata dalla più recente giurisprudenza civile), questi potrebbero rinvenirsi dal raffronto tra le Tariffe professionali dei Geometri e le Tariffe dei Periti Industriali (art. 19, L. n. 146/1957), laddove si proceda ad una più analitica indicazione delle opere progettuali e delle costruzioni, per le quali è ammessa la competenza degli stessi Periti Industriali Edili; nonché dal raffronto tra i percorsi formativi e curriculari delle due professioni tecniche, che può essere utilizzato per completare l'interpretazione sull'evoluzione tecnica ed economica nel settore dell'edilizia seguita dalla più recente giurisprudenza amministrativa (ancora una volta: *Cons. Stato, sez. V, 31.1.2001, n. 348, cit.*).Vi è, però, che indubbiamente il percorso interpretativo utilizzato dalla giurisprudenza sembra attagliarsi ai "tecnici diplomati" premessi.

.*.**

B) L'esclusione della categoria dei Periti Industriali è anche viziata per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e dell'irrazionale limitazione a Ingegneri, Architetti e Geometri per l'affidamento previsto dall'avviso pubblico.

A fronte dell'esplicita individuazione legislativa delle competenze, quali sopra specificate, la Fondazione ENASARCO avrebbe dovuto evidenziare con congrua motivazione, anche in applicazione della norma (art. 3 Legge 7/8/1990 n° 241) che impone l'obbligo della motivazione, quali fossero le ragioni particolari che inducevano a privilegiare gli Ingegneri, Architetti e i Geometri la partecipazione all'avviso pubblico de qua a giustificazione dell'esclusione di candidati Periti Industriali Edili: diversamente l'avviso pubblico evidenzia tutta la sua <u>irrazionalità</u> e, **tra l'altro, non corrisponde al canone dell'imparzialità e**

del buon andamento che deve ispirare in ogni momento le scelte della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione).

L'Amministrazione ha l'obbligo di esercitare la sua discrezionalità per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato. Alla luce del dettato normativo e delle disposizione in materia, non è dato ricondurre il comportamento dell'Amministrazione entro una chiara e coerente ponderazione comparativa dell'interesse pubblico primario, con chiara violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Ai sensi del principio costituzionalmente espresso all'art. 97 Cost., è altresi vero che le Amministrazioni e Stazioni Appaltanti, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, devono esercitare il proprio potere



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 $00187\ Roma-Via\ di\ San\ Basilio,\ 72-Tel.\ +39\ 06.42.00.84-Fax\ +39\ 06.42.00.84.44/5-www.cnpi.it-cnpi@cnpi.it-C.F.\ 80191430588$

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

discrezionale, secondo criteri non discriminatori di logicità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto di concorso, "in modo da restringere non oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 25 gennaio 1999, n. 149), dovendosi ritenere in tal senso manifestamente discriminatorio restringere la selezione solo ad Ingegneri, Architetti e Geometri per l'accesso alla selezione pubblica de qua, siccome impeditivo in radice della possibile partecipazione di altri candidati, quali i diplomati Periti Industriali in Edilizia, in possesso di pari requisiti e titoli valutabili in rapporto ai requisiti di accesso al bando.

Infatti, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che le scelte, nell'ambito della discrezionalità amministrativa, devono essere sorrette da "un percorso valutativo che risulti ragionevole nelle motivazioni ed agevolmente ricostruibile nel bando di gara" (ex coeteris, Cons. Stato, Sez.V, 12 ottobre 2001, n. 5396).

Nel caso di specie, non sembra riconoscersi né si rinviene *aliunde* una motivazione ragionevole che legittimi l'Ente a preferire i candidati tecnici Ingegneri, Architetti e Geometri, iscritti ai relativi Albi professionali, per l'affidamento dell'incarico bandito con avviso pubblico. <u>Il che rende il comportamento della S.A. discriminatorio in danno dei Periti Industriali Edili, con preferenza "immotivata" dei predetti professionisti Ingegneri, Architetti e Geometri.</u>

A tal fine, si evidenzia che "ai sensi delle rispettive discipline professionali, è ipotizzabile area di competenza non esclusiva ma comune a diverse figure di professionisti, e va pertanto, disattesa l'interpretazione delle sfere di competenza professionale ispirata a un rigoroso canone di esclusività monopolistica" (T.A.R. Toscana, Sez. I, 24 luglio 1998, n. 463, in Giur. di Merito, 1999, 598).

A riguardo, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza 21 luglio 1995, n. 345 stabilisce che la necessaria concorrenza di diverse competenze debbono essere armonicamente integrate in taluni ambiti specifici, come già affermato dalla stessa Corte con sentenza n. 29/1990. "Concorrenza parziale e interdisciplinarietà che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali – e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini – è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale

Pagina 13 di 16



00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. +39 06.42.00.84 - Fax +39 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

in chiave di generale esclusività monopolistica"

Nella specie l'avviso pubblico non ha fatto applicazione di tali canoni.

** *** **

C) Inoltre, il comportamento della S.A. mortifica i principi di parità di trattamento e non discriminazione prescritti dalla L. n. 62/2005 in recepimento delle direttive comunitarie sull'esercizio dei servizi professionali.

Il principio di "non discriminazione", il cui riferimento risiede direttamente nel Trattato UE, proibisce ogni discriminazione indiretta o dissimulata che, sebbene fondata su diversi criteri distintivi, giunga al medesimo risultato di favorire qualche concorrente o categoria di concorrenti. Inoltre, il principio della "parità di trattamento", recepito nella normativa nazionale, presuppone, secondo l'ordinamento comunitario, la fissazione preventiva di regole, al fine di orientare la successiva scelta con criteri oggettivi e nel rispetto delle medesime regole. Va, peraltro, notato, che nulla dispone la Comunità, in ordine ai "contenuti" di tali regole, i quali possono essere i più disparati.

Mutatis mutandis, il comportamento della Fondazione ENASARCO, con la procedura de qua, ha dimostrato ampiamente di non aver adeguato il suo sistema di selezione per lo svolgimento di attività tecniche a tali principi, rendendosi responsabile di violazione di legge, travisamento, erronea o distorta interpretazione normativa.

In tal senso, la scelta tra più candidati con *curricula* professionali aventi titolo di studio di pari livello e struttura formativa e la conseguente valutazione di più profili, significa, per la Fondazione, conseguire

l'effetto "immediato" di selezionare il candidato in possesso, tra i concorrenti, di una maggiore, elevata e significativa qualificazione professionale per le attività richieste, a vantaggio della qualità del servizio tecnico offerto dall'ente pubblico alla collettività, senza appesantire, in via "mediata", la spesa pubblica, peraltro sottoposta all'attività di controllo della Corte di Conti.

Ciò premesso, il comportamento illegittimo posto in essere dalla Fondazione ENASARCO incide pregiudizialmente i principi di cui agli artt. 3 e 35 della Costituzione, a scapito della stessa collettività.

** *** **

Nella specie il bando non ha fatto applicazione di tali canoni nel momento in cui limita ai tecnici Ingegneri, Architetti e Geometri, iscritti nei relativi Albi professionali, la partecipazione all'avviso



PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. +39 06.42.00.84 - Fax +39 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

pubblico, al quale, per i contenuti in esso richiesti, legittimamente possono essere ammessi anche i tecnici Periti Industriali Edili, iscritti nel relativo Collegio professionale.

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali pertanto subisce gravi ed irreparabili danni dall'esclusione della Categoria, di cui si fa espressione, anche di natura non patrimoniale, dovuta alla lesione dell'immagine professionale che risulta dalla illegittima esclusione, per il cui ristoro si riserva di agire in separata sede.

Qualora all'avviso pubblico de quo fosse data esecuzione con l'affidamento finale dell'incarico contenente l'esclusione dei candidati Periti Industriali Edili, questo Consiglio Nazionale si vedrebbe costretto ad intervenire per tutelare i propri iscritti, riservandosi di ricorrere alla magistratura amministrativa.

Con ogni salvezza riguardo l'azione civilistica innanzi alla magistratura ordinaria per il risarcimento del danno non patrimoniale patito per il comportamento illegittimo di detta Stazione Appaltante.

PER OUANTO SOPRA MENZIONATO

con espresso invito all'esercizio del potere di autotutela, di cui sono provviste le Stazioni Appaltanti nel pubblico interesse, PREVIA RIMESSIONE IN TERMINI, si ritiene giusta la richiesta di annullamento / modificazione / integrazione, previa sospensione, della "Gara n.. 6/2015: Procedura aperta, suddivisa in sei lotti, per l'affidamento del servizio di consulenza e attività professionale necessaria alla regolarizzazione di alcuni stabili in Roma di proprietà della Fondazione Enasarco", suddiviso in

n. 6 lotti, (CIG: 6180887084F; CIG: 6180888621; CIG: 618089189A; CIG: 6180895BE6; CIG: 618090000A; CIG: 61809086A2), oltre ad ogni atto ad esso connesso, preliminare e conseguente, con richiesta, per l'effetto, di rimessione in termini dei candidati tecnici Periti Industriali in Edilizia, iscritti nel relativo Collegio professionale.

L'esposto di cui sopra viene inviato al Procuratore della Repubblica affinché valuti, se nella condotta posta in essere dalla Fondazione ENASARCO, così come descritto, si ravveda anche il reato di abuso d'ufficio, apparendo la esclusione dei Periti Industriali Edili dai possibili partecipanti all'avviso pubblico, un atto illegittimo volto a recare grave danno a tali candidati con vantaggio dei candidati Ingegneri, Architetti e Geometri, ancorché iscritti nei rispettivi Albi professionali

A tal fine, all'Ecc.mo Procuratore della Repubblica, riservandosi ogni facoltà ed ulteriore azione per la tutela dei diritti ed interessi di Categoria lesi dai fatti descritti in epigrafe, si chiede, inoltre, ai sensi

Pagina 15 di 16



 $00187\ Roma - Via\ di\ San\ Basilio,\ 72 - Tel.\ +39\ 06.42.00.84 - Fax\ +39\ 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F.\ 80191430588$

Roma, 9 aprile 2015

Prot. 1933/GE/dr

dell'art. 408 cpv. c.p.p. di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione dell'instaurando procedimento.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali Per. Ind. Giampiero Giovannetti

R O M A Pagina 16 di 16